



Committente:

Comunità della Valle di Sole

Via IV Novembre n° 4 - 38027 Malé (TN)

Appalto

***Gestione del servizio di mensa per le scuole
Primarie e Secondarie di primo grado del
Comunità della Valle di Sole***

***Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze***

Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

Malé, 31 gennaio 2019

1. INDICE	
1. INDICE	2
2. PREMESSA	3
3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO	6
4. CLAUSOLE CONTRATTUALI	8
5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	12
5.1 Attività lavorative svolte nelle mense: rischi per la sicurezza	12
5.2 Vie di fuga ed uscite di emergenza	14
5.3 Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso.	15
5.4 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione	16
5.5 Sistema di allarme	16
5.6 Microclima ed illuminazione	16
5.7 Servizi igienici	17
5.8 Segnaletica di sicurezza	17
5.9 Macchine, attrezzature, impianti	17
5.10 Impianto elettrico	17
5.11 Impianto distribuzione gas	17
5.12 Rumore	17
5.13 Preparati/sostanze chimiche	17
5.14 Movimentazione e sollevamento dei carichi	18
5.15 Transito di automezzi	18
5.16 Campi elettromagnetici	18
5.17 Caduta materiali dall'alto	18
5.18 Informazione, formazione ed addestramento	18
6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	19
7. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO	27
8. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	29
9. SPAZIO PER AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI	30

2. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. per i lavori oggetto dell'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto di cui fa parte integrante ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice chiamata a svolgere i lavori oggetto dell'appalto. Per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il Datore di Lavoro committente e l'Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

Il Datore di Lavoro committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. Parimenti, l'impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.

Si ricordano di seguito i disposti dell'art 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

Art. 26

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
 - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- 3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Per completezza si riporta anche l'Allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nel quale sono indicati i rischi particolari che se presenti richiedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze indipendentemente dalla durata dei lavori:

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è parte integrante del contratto d'appalto in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresentano violazione delle norme contrattuali.

3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO

APPALTO:	Gestione del servizio di mensa per le scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comunità della Valle di Sole
	<input type="checkbox"/> lavori
	<input checked="" type="checkbox"/> servizi
	<input type="checkbox"/> forniture

COMMITTENTE:	COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
Datori di lavoro	Sartori Giuseppe
Indirizzo del committente	Via IV Novembre n° 4 – 38027 Malé
Tel.	0463 900509
Fax	0463 901985

L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ed eventualmente secondarie di secondo grado e professionali del Comunità della Valle di Sole. La durata dell'appalto è di anni scolastici 4 (quattro) e 6 (sei) mesi a decorrere dall'affidamento che avverrà il 01/01/2020.

Il servizio di ristorazione scolastica è prestato presso i punti cottura e le sale mensa di seguito elencati:

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE	TIPO SCUOLA
CROVIANA	PRIMARIA
DIMARO	PRIMARIA
MALE'	PRIMARIA
MALE'	SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VAL DI SOLE	TIPO SCUOLA
COGOLO DI PEIO	PRIMARIA
MESTRIAGO DI COMMEZZADURA	PRIMARIA
OSSANA	PRIMARIA
FUCINE DI OSSANA	SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'intera responsabilità organizzativa derivante dalla dislocazione delle sedi di mensa scolastica è a carico dell'Aggiudicataria.

Le mense scolastiche potranno rimanere in funzione dal lunedì al venerdì, secondo le esigenze richieste dall'orario delle lezioni, anche con l'effettuazione di doppi turni qualora le necessità del servizio lo richiedano. In presenza del doppio turno la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio entro il tempo massimo di quarantacinque minuti, e comunque in tempo utile per consentire la seconda distribuzione entro il termine massimo di un'ora dall'inizio del primo turno. Nell'eventualità di una presenza ridotta del numero degli alunni (inferiore al 50% degli iscritti al servizio del giorno) dovuta a particolari attività programmate dai singoli Istituti scolastici, il servizio sarà espletato dalla ditta aggiudicataria in forma ridotta solo qualora gli stessi Istituti abbiano provveduto a darne preavviso almeno con un giorno di anticipo.

Gli utenti delle mense scolastiche possono accedere al servizio mediante buoni pasto elettronici. Il sistema informativo utilizzato, denominato "Shool net", adattato ed implementato alle specifiche esigenze della Comunità, è prodotto e gestito da Etica soluzioni s.r.l. di Trento. La licenza d'uso è di proprietà dell'Amministrazione appaltante.

Gli Istituti scolastici devono comunicare entro le ore 09.00 di ogni giorno di servizio il numero dei pasti che verranno consumati. Ogni giorno vengono stampati, classe per classe, i fogli presenza compilati a cura del personale scolastico. Sono, dunque, individuati per ogni giorno di servizio e per ogni punto di erogazione, il numero dei pasti consumati i quali costituiscono titolo al riconoscimento dei corrispettivi, esonerando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria è tenuta a servire il pasto anche nel caso in cui un alunno non risulti in regola con il pagamento.

I casi di utenza estemporanea (ad es. scambi tra Istituti scolastici, studenti provenienti da altre località o studenti stranieri) possono essere autorizzati, previa richiesta scritta, di volta in volta dall'Amministrazione appaltante e il prezzo del pasto deve essere quello stabilito contrattualmente.

Per quanto riguarda i pasti consumati dal personale docente addetto alla sorveglianza, il corrispettivo dovrà essere concordato con gli Istituti Scolastici e fatturato agli stessi.

La ditta aggiudicataria è autorizzata ad ammettere al servizio di ristorazione altro personale del comparto scolastico previo accordo diretto tra gli Istituti scolastici e la ditta aggiudicataria senza pregiudizio del servizio di ristorazione scolastica. Anche in questo caso il corrispettivo dovrà essere concordato con gli Istituti Scolastici e fatturato agli stessi. Il calendario di apertura del servizio e gli orari di distribuzione dei pasti verranno comunicati dall'Ente alla ditta aggiudicataria all'inizio di ogni anno scolastico.

Eventuali variazioni successive saranno tempestivamente comunicate dall'Ente alla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione deve assicurare:

a) l'acquisto e il trasporto dei prodotti alimentari; il loro stoccaggio nei magazzini/depositi delle mense, con l'assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o al loro naturale deterioramento;

b) la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti presso ogni punto cottura e sala mensa, di cui all'allegato A "Centri cottura, sale mensa e volumi attività", mediante l'impiego di prodotti alimentari e di personale secondo quanto indicato nell'allegato B e a quanto previsto in sede di offerta;

c) l'aggiornamento periodico (almeno con frequenza semestrale) all'Ente della stima quantitativa dei prodotti alimentari e della tipologia prevista in sede di offerta, con le disponibilità delle materie prime in riferimento a quanto contenuto nell'allegato B sezione "QUALITÀ MERCEOLOGICA DEGLI ALIMENTI" e nell'offerta e la relativa rendicontazione delle quantità fornite; in particolare il rapporto semestrale dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200710). Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità;

d) la fornitura di pasti attraverso almeno un centro di cottura alternativo ai centri di cottura di cui all'allegato A, per consentire, la continuità del servizio in presenza di interruzioni o altre necessità nel regolare funzionamento di quest'ultimi, in conformità a quanto previsto in sede di offerta, dove va indicata la localizzazione proposta; i centri alternativi devono essere ubicati a non oltre n. 10 Km da Mestriago di Commezzadura (zona centrale Valle di Sole) per assicurare tempi minimi di trasporto e conseguentemente il mantenimento dell'appetibilità dei pasti; anche il centro di cottura alternativo deve essere potenzialmente operativo a decorrere dalla data stabilita al precedente articolo 4.

e) il trasporto dei pasti agli utenti presso le varie sedi di mensa prive di centro di cottura;

Allo scopo dovranno essere utilizzati automezzi idonei, conformi alle vigenti normative igienicosanitarie.

Il trasporto dovrà essere organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dai centri di cottura e la consegna dei pasti presso i refettori siano ridotti al minimo. Per la conservazione dei pasti/derrate durante il trasporto, dovranno essere utilizzati contenitori isotermitici tali da consentire il mantenimento, fino al momento della somministrazione, delle temperature previste dalle normative e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi;

f) la predisposizione giornaliera delle sale mensa, compreso l'allestimento dei tavoli con tovaglie e tovaglioli di carta; l'utilizzo di tovagliette e tovaglioli di carta da collocare sui vassoi qualora il servizio

preveda il self-service; la fornitura di tovaglie, tovagliette e tovaglioli di carta sarà a carico della ditta aggiudicataria; tutta la fornitura dovrà essere biodegradabile;

g) nei locali cucina e nei servizi igienici del personale di mensa, nonché nei servizi igienici degli alunni di esclusiva pertinenza delle sale mensa, la fornitura degli asciugamani di carta, delle bobine di carta, della carta igienica, del sapone liquido e degli appositi distributori/dosatori di sapone; il sapone deve essere ecolabel;

h) al termine dell'orario di distribuzione dei pasti la rigovernatura giornaliera delle sale mensa, la pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la pulizia generale dei locali.

Per quanto non altrimenti sopra specificato si faccia riferimento al capitolato speciale di appalto.

4. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Vale quanto di seguito indicato.

Osservanza di leggi e regolamenti

L'Aggiudicataria nell'esecuzione dei lavori affidati dal Committente deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettate anche le prescrizioni loro impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.

L'Aggiudicataria è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono stabiliti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*
 - a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
 - b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
 - e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
 - g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
 - g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
 - h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

- l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
 - m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
 - n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
 - o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
 - p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
 - q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
 - r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
 - s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
 - t) *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
 - u) *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
 - v) *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
 - aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
 - bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
- 1-bis. *L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*
2. *Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
- a) *la natura dei rischi;*

- b) *l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
 - c) *la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
 - d) *i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;*
 - e) *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*
3. *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*
- 3-bis. *Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti".*

Obblighi dei preposti

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*
 - a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
 - b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
 - f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
 - g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

Obblighi dei lavoratori

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *I lavoratori devono in particolare:*
 - a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
 - c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

- e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
 - f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
 - g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
 - i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*
3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a tutte le altre disposizioni ed obblighi indicati nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell'appalto.

Tessera di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., **i lavoratori dell'Aggiudicataria devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Cooperazione e coordinamento

Fermo restando le specifiche responsabilità dell'Aggiudicataria rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra il Comunità della Valle di Sole, gli Istituto Comprensivi e l'Aggiudicataria.

Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Comunità della Valle di Sole, l'Aggiudicataria deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza di qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi di lavoro.

5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Presso gli uffici tecnici del Comunità della Valle di Sole e presso gli uffici amministrativi delle sedi degli Istituti Comprensivi si può prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell'Aggiudicataria per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all'interno della varie mense.

5.1 Attività lavorative svolte nelle mense: rischi per la sicurezza

Si riportano di seguito i rischi per la sicurezza cui possono essere esposti coloro che svolgono la propria mansione all'interno delle cucine:

- **rischi derivanti dalla viabilità internamente ai luoghi di lavoro:** generalmente sono individuabili la possibilità di urti e inciampi per la presenza di materiali a terra, con la possibilità di danni (ferite laceri e contusioni) in particolare agli arti inferiori, ecc. e la possibilità di scivolamenti su pavimenti umidi. Allo scopo di limitare le possibilità d'incidenti, i corridoi e le principali vie di circolazione, devono essere mantenuti sgombri da materiale a terra. I pavimenti bagnati devono essere segnalati con apposita segnaletica indicante il rischio di scivolamento. Il lavoratore deve indossare scarpe con suola antiscivolo. I pavimenti delle cucine sono antiscivolo ma il rischio di scivolamento può presentarsi in quanto la causa di scivolamento non è solo dovuta al fatto che i pavimenti possono essere bagnati ma anche alla possibile accidentale presenza a pavimento di bucce, pezzi di cibo, ecc.;
- **rischi derivanti dagli spazi di lavoro:** non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio. Si deve mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d'emergenza;
- **rischi derivanti dall'uso di scale ed opere provvisorie:** l'attività lavorativa prevede la percorrenza di scale fisse a gradini degli edifici, con la possibilità che si concretizzi il rischio di caduta a terra del lavoratore; il lavoratore deve salire e scendere le scale lentamente, senza correre, mantenendosi vicino alle pareti o ai parapetti per avere maggior equilibrio o sfruttare la presenza del corrimano. Evitare di utilizzare oggetti impropri per raggiungere postazioni elevate (sedie, ecc.) ma utilizzare idonee attrezzature (scale portatili e norme, ecc.). Nell'utilizzo di scale portatili semplici o scale portatili con apertura a compasso, il lavoratore è esposto al rischio di caduta dall'alto; il lavoratore deve mettere in atto le corrette procedure di utilizzo delle scale portatili semplici o delle scale portatili con apertura a compasso;
- **rischi derivanti dall'uso di attrezzature/macchinari di lavoro:** l'impiego di attrezzature di lavoro deve essere effettuato in conformità alle norme di sicurezza ed a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature/macchine;
- **rischi derivanti dalla manipolazione manuale di oggetti:** durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, coltelli, ecc.) l'addetto risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori; considerata l'oggettiva difficoltà nell'attuare misure di prevenzione e protezione efficaci per l'eliminazione dei rischi, l'operatore dovrà prestare particolare attenzione a non conservare gli oggetti all'interno delle tasche degli indumenti.

In cucina si utilizzano soprattutto coltelli manuali e c'è il rischio di taglio dovuto all'utilizzo dei coltelli. Se si effettua il dissossamento della carne l'operatore deve usare il grembiule ed il bracciale in maglia metallica.

I coltelli devono essere depositati all'interno di cassetti ad essi appositamente dedicati e riposti in ordine e non alla rinfusa.

Si ricorda che è fatto divieto di fare leva con i coltelli o di utilizzarli per operazioni che comportino movimenti bruschi ed incontrollati o di utilizzarli per aprire scatole e comunque è fatto divieto di effettuarne ogni genere di uso improprio.

- **rischio di taglio per rottura di stoviglie:** attenzione alle operazioni di pulizia di stoviglie o di oggetti in vetro, ceramica, ecc.. In caso di loro rottura le ferite da taglio che ne possono conseguire possono essere anche molto gravi. I cocci devono essere raccolti con l'uso di scopa e paletta;
- **rischi derivanti dall'impiego di armadi e scaffali:** è fatto divieto di sovraccaricare le mensole degli scaffali e degli armadi e di arrampicarsi sulle stesse;
- **rischio di elettrocuzione:** il rischio si manifesta per contatto indiretto con parti (esempio carcasse) andate in tensione a seguito di un guasto dell'isolamento (tale rischio non riguarda le attrezzature a doppio isolamento) oppure rischio di elettrocuzione per contatto diretto con parti normalmente in tensione divenute accessibili a causa di rotture (es. danneggiamento dei cavi, di spine, ecc.). L'operatore non deve effettuare nessun intervento di manutenzione sull'impianto elettrico ed ogni intervento di manutenzione sulle macchine deve essere fatto ad impianto elettrico completamente disinserito. Nel caso di necessità di interventi sull'impianto elettrico deve essere incaricata ditta esterna specializzata. La carcassa delle apparecchiature deve essere collegata a terra e deve essere effettuata la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, in conformità al DPR 462/2001. Devono essere utilizzati idonei cavi prolungatori, dotati di prese e spina accoppiabili tra di loro. I cavi mobili devono essere sistemati al di fuori delle vie di transito o la loro adeguata protezione. Deve essere rispettato il divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Non utilizzare l'impianto elettrico (prese di corrente) con le mani bagnate. Non sfilare le spine dalle prese di corrente tirando il cavo elettrico ma afferrare la spina di corrente.

L'operatore dovrà limitarsi all'uso delle prese di corrente, all'azionamento degli interruttori per accendere o spegnere la luce degli ambienti all'interno dei quali si trova.

L'uso delle prese di corrente o degli interruttori dovrà essere fatto con le mani asciutte. L'uso di apparecchi elettrici portatili dovrà essere fatto lontano da acqua o ambienti umidi in genere.

Non sovraccaricare mai un'unica presa di corrente con l'introduzione di più spine multiple in contemporanea inserite l'una nell'altra.

Per nessun motivo il lavoratore dovrà intervenire sugli impianti elettrici per effettuare operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- **rischio di incendio:** attenzione al rischio di incendio che si manifesta quando si lavora in prossimità delle fiamme dei bruciatori della cucina, l'operatore dovrà:
 - mantenersi a debita distanza dalle fiamme dei bruciatori; ciò dovrà essere fatto soprattutto in fase di accensione dei bruciatori stessi quando si possono manifestare delle fiammate improvvise;
 - non indossare indumenti svolazzanti;
 - non indossare indumenti in tessuto sintetico bensì indumenti in cotone naturale;
 - raccogliere gli eventuali capelli lunghi con gli appositi copri capo dato in dotazione.

Il rischio può anche essere determinato da possibili corto circuiti causati dalle attrezzature elettriche, da incendi, da inneschi dovuti a mozziconi di sigaretta (in tutti gli edifici scolastici e nelle loro pertinenze è fatto divieto di fumare), da cause dolose o altre cause. Devono essere evitate tutte le possibili sorgenti di innesco e deve essere sempre effettuato il controllo e la sorveglianza dei luoghi di lavoro. Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, il lavoratore è informato sull'obbligo di dare immediatamente l'allarme e mettere in atto quanto previsto dal piano di emergenza;

- **rischio di esplosione:** la mansione può essere esposta al rischio di esplosione causa la presenza del combustibile di alimentazione dei fornelli della cucina; devono essere evitate tutte le possibili sorgenti di innesco e deve essere sempre effettuato il controllo e la sorveglianza dei luoghi di lavoro;
- **rischio di scottature:** l'operatore dovrà tenere presente il rischio di scottature con pentole calde, liquidi bollenti, fiamme dei fornelli da cucina. Bisogna accertarsi che le valvole di sicurezza dei recipienti destinati a riscaldare liquidi sotto pressione (pentola a pressione, caffetteria, etc.) siano

ben pulite, non intasate e correttamente funzionanti. Bisogna verificare anche l'integrità delle guarnizioni di tenuta, provvedendo a farle sostituire da persone esperte. I manici delle casseruole non devono essere posizionati verso l'esterno dei fornelli, in quanto facilmente suscettibili di urti accidentali transitando distrattamente in prossimità dei fornelli.

Le teglie riposte nel forno devono essere impugnate solo dopo aver provveduto a proteggere adeguatamente le mani contro l'azione del calore.

- **rischio di caduta gravi sui piedi:** all'operatore devono essere date in dotazione delle specifiche scarpe antinfortunistiche munite di puntale metallico e suola antiscivolo;
- **rischio di ferimento alle mani:** l'operatore, quando esposto al rischio, deve indossare guanti di protezione delle mani contro i rischi di natura meccanica;
- **rischio di ribaltamento degli scaffali:** tutte le scaffalature sulle quali sono depositati i materiali devono essere stabili, ciò nonostante l'operatore dovrà fare attenzione al possibile ribaltamento accidentale degli scaffali; per evitare tale rischio l'operatore non imprimerà mai forze orizzontali agli scaffali. È fatto divieto di arrampicarsi sugli scaffali;
- **rischio di sfondamento degli scaffali per troppo peso supportato:** nel depositare i materiali sugli scaffali l'operatore terrà presenti i rischi connessi con il possibile sfondamento delle mensole degli scaffali per sovraccarico, pertanto affinché ciò non accada l'operatore manterrà il carico inferiore al carico massimo supportabile dal ripiano, indicato nell'apposito cartello segnaletico;
- **rischio di investimento:** nel riporre o prelevare i materiali sugli/dagli scaffali/armadi l'operatore deve fare attenzione a non essere investito dai materiali stessi che possono cadere per loro errata impilatura o per altri motivi. Nel riporre o prelevare i materiali manualmente o con l'impiego del carrello manuale di trasporto su ruote, l'operatore deve fare attenzione a non essere investito dai materiali stessi che possono cadere per cause varie.
- **rischio di esposizione ad agenti chimici:** deve essere effettuata specifica valutazione del rischio chimico delle sostanze e dei preparati utilizzati dai lavoratori;
- **rischio di allergie:** l'uso di guanti, l'eventuale contatto con detersivi o disinfettanti potrebbe dare origine allergie;
- **rischi derivanti dalla esposizione ad agenti biologici:** il rischio è abbastanza improbabile che si verifichi in cucina, ma non può essere escluso, i lavoratori dovranno mettere in atto tutte le corrette procedure di igiene;
- **rischi derivanti dalla esposizione ad amianto:** all'interno dei luoghi di lavoro non esiste tale rischio;
- **rischi derivanti dalla esposizione a microclima sfavorevole:** nel periodo primavera - estate all'interno delle cucine, causa l'innalzamento della temperatura esterna, si possono raggiungere elevate temperature in quanto all'interno di tale cucina si cucinano direttamente i pasti mediante l'uso di fornelli a gas e forni; gli operatori dovranno bere spesso al fine di reintegrare i liquidi persi attraverso la sudorazione;
- **rischi derivanti dall'illuminazione naturale ed artificiale:** non sono individuabili problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

5.2 Vie di fuga ed uscite di emergenza

- In tutti gli edifici scolastici le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i 2 – 3 minuti di percorrenza per raggiungere l'esterno degli edifici.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- Durante la permanenza all'interno dei luoghi di lavoro degli edifici scolastici è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant'altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare i luoghi di lavoro.

- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comunità della Valle di Sole.
- Tutti gli edifici sono completamente sbarrierati, pertanto accessibili anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi. Nei mesi invernali fare attenzione al rischio di scivolamento nelle pertinenze esterne degli edifici.
- Porre particolare attenzione alla presenza di alunni ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

5.3 Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso.

- In vari punti degli edifici sono installati a muro degli estintori ed in alcuni edifici anche degli idranti. Gli estintori e gli idranti sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata. È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.
- È stato redatto per ogni edificio scolastico il piano di emergenza, ai sensi del DM 10 marzo 1998.
- Alle pareti dei singoli edifici scolastici sono affisse le planimetrie dell'edificio con indicate:
 - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
 - il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
 - l'ubicazione degli eventuali allarmi;
 - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione degli eventuali fluidi combustibili;
 - l'ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.
- Le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza sono le seguenti:
 - mantenere la calma;
 - interrompere immediatamente ogni attività;
 - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
 - abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
 - non urtare e non spingere le altre persone;
 - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
 - durante la fuga non cercare le altre persone;
 - chiudere bene le porte dopo il passaggio;
 - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
 - non usare l'ascensore (laddove presente);
 - se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
 - aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
 - se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
 - se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
 - non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
 - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;

- al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco
- non intralciare le operazioni di soccorso;
- rientrare nell'edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione.

In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:

- mantenere la calma;
 - non precipitarsi fuori;
 - restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
 - se ci si trova all'aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
 - dopo la scossa sismica abbandonare l'edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l'incendio.
- Sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza. Su richiesta saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.

5.4 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione

- I luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dai locali centrali termiche che sono alimentati a gas e dalle cucine alimentate a gas.

All'interno ed in prossimità dei suddetti luoghi è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].

- Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro, solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro del Comunità della Valle di Sole ed ai Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Comunità della Valle di Sole e gli Istituti Comprensivi dovranno accordare all'Aggiudicataria uno specifico permesso a procedere.
- In tutti i luoghi di lavoro è fatto divieto di fumare.
- Il divieto di fumo si estende anche nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici.
- È fatto divieto di introdurre nei luoghi di lavoro materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Comunità della Valle di Sole. Inoltre si dovrà concordare il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

5.5 Sistema di allarme

- In ogni edificio il sistema per dare l'allarme è costituito da pulsanti ad attivazione manuale. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in tutto l'edificio.
- Il segnale di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro.
- Le suddette misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto nell'allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.

5.6 Microclima ed illuminazione

- L'impianto di riscaldamento di ogni edificio è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d'aria. È garantita un'aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale.
- Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.

- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un'illuminazione artificiale. In ogni caso l'illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
- In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

5.7 Servizi igienici

- Si possono utilizzare i servizi igienici degli edifici che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e salviette in carta per asciugarsi le mani. L'uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli stessi.

5.8 Segnaletica di sicurezza

- Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La segnaletica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

5.9 Macchine, attrezzature, impianti

- È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Comunità della Valle di Sole o degli Istituti Comprensivi, senza che questi ne abbiano preventivamente concordato con il Datore di Lavoro dell'Aggiudicataria la cessione in uso, in conformità all'art. 72 del D. Lgs. 81/2008.
- Le macchine, gli impianti e le attrezzature devono essere sottoposte/i a regolari manutenzioni al fine di garantirne la sicurezza degli utilizzatori che devono essere adeguatamente formati.

5.10 Impianto elettrico

- In ogni edificio l'impianto elettrico è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- Le eventuali derivazioni e le utenze elettriche collegate all'impianto elettrico dovranno essere a norma di legge e pertanto chi le installa sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.
- L'uso di prolunghe elettriche, prese elettriche multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con il Comunità della Valle di Sole, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.

5.11 Impianto distribuzione gas

- In ogni edificio che ne è provvisto, l'impianto di distribuzione del gas è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro del Comunità della Valle di Sole e con i Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi.
- Deve essere evitata ogni possibile sorgente di innesco in prossimità dell'impianto di distribuzione del gas.

5.12 Rumore

- Negli edifici scolastici non sono superati i limiti inferiori di azione, così come intesi dal D. Lgs. 81/2008.

5.13 Preparati/sostanze chimiche

- Per chi entra all'interno degli edifici scolastici il rischio chimico è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.
- È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro del Comunità della Valle di Sole e con i Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.
- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà degli Istituti Comprensivi se non previa preventiva autorizzazione da parte degli stessi.
- Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori dell'Aggiudicataria e delle persone occupanti gli edifici

scolastici (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).

5.14 Movimentazione e sollevamento dei carichi

- In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Aggiudicataria, deve essere concordata con il Datore di lavoro del Comunità della Valle di Sole e con i Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona.
- Nell'utilizzare l'ascensore dei vari edifici fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore stesso.

5.15 Transito di automezzi

- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.
- L'eventuale impiego di qualsiasi autoveicolo/automezzo all'interno dei luoghi di lavoro o di pertinenza degli edifici scolastici, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comunità della Valle di Sole e dagli Istituti Comprensivi. Il personale addetto alla conduzione e alla manovra di autoveicoli/automezzi deve essere munito di regolare patente di guida e della necessaria formazione. Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro ed all'interno dei luoghi di lavoro stessi, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di quelle richiamate con apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima cautela.

5.16 Campi elettromagnetici

- Nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto, non sono presenti campi elettromagnetici che possano essere motivo di rischio per la salute dei lavoratori esposti.

5.17 Caduta materiali dall'alto

- Nei mesi invernali, causa la presenza di neve/ghiaccio, si deve fare attenzione al rischio di caduta della neve/ghiaccio dall'alto dei tetti/tettoie all'esterno degli edifici. Pertanto, si deve mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza da gronde, grondaie, tettoie e quant'altro possa essere motivo di rilascio di neve/ghiaccio.

5.18 Informazione, formazione ed addestramento

- Gli Istituti Comprensivi si impegnano ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Aggiudicataria ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti degli Istituti Comprensivi devono ricevere un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Il del Comunità della Valle di Sole rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nello svolgimento dei lavori affidati dal Committente, l'Aggiudicataria deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente. Di seguito si analizzano le attività dei lavori oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione e protezione.

Per identificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente vedasi anche quanto specificato nel precedente capitolo 5.

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	<p>Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per i lavoratori dell'Aggiudicataria e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi di lavoro. Gli Istituti Comprensivi si devono impegnare ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Aggiudicataria ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti dell'Aggiudicataria devono ricevere un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>Il Datore di Lavoro del Comunità della Valle di Sole ed i Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi rimangono a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.</p> <p>L'Aggiudicataria deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per: i lavoratori degli Istituti Comprensivi, gli utenti degli Istituti Comprensivi, i propri lavoratori, i lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro.</p> <p>In caso di emergenza devono essere messe in atto le indicazioni riportate al precedente capitolo 5.</p>
Ostruzione/Impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito	<p>I luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed uscite di emergenza.</p> <p>L'Aggiudicataria deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro degli Istituti Comprensivi, comunicando a questi ultimi eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei lavori.</p> <p>Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p> <p>Deve essere evitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza; - l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro. <p>In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere concordate con gli Istituti Comprensivi appropriate misure di prevenzione quali l'adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombrò delle vie di fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l'effettuazione dei lavori in fasce orarie che non contemplano la presenza di persone all'interno dell'edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.</p>

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ostruzione/Impedimento/raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio	<p>Deve essere evitato l'abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori, idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio.</p> <p>Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità/ad ostruzione di porte taglia fuoco autorichiusanti che separano tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l'impossibilità di autorichiusura delle porte con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio.</p>
Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco	<p>All'interno degli edifici è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].</p> <p>Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro, solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro del Comunità della Valle di Sole ed ai Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Comunità della Valle di Sole e gli Istituti Comprensivi dovranno accordare all'Aggiudicataria uno specifico permesso a procedere.</p> <p>In tutti i luoghi di lavoro è fatto divieto di fumare.</p> <p>Il divieto di fumo si estende anche nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici. L'Aggiudicataria può utilizzare gli estintori presenti nei luoghi di lavoro degli Istituti Comprensivi.</p>
Microclima ed illuminazione	<p>Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.</p> <p>In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.</p>
Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni	<p>Nei luoghi di lavoro deve essere affissa la segnaletica di sicurezza di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di lavoro stessi.</p> <p>L'Aggiudicataria deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro.</p>

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti	<p>È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Comunità della Valle di Sole o degli Istituti Comprensivi, senza che questi ne abbiano preventivamente concordato con il Datore di Lavoro dell'Aggiudicataria la cessione in uso, in conformità all'art. 72 del D. Lgs. 81/2008. È obbligatorio per l'Aggiudicataria garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali. L'Aggiudicataria deve evitare l'abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature. Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente ventilati. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di arredi quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.</p>
Interventi su impianti	<p>Nel caso di interventi su impianti l'Aggiudicataria deve sempre preventivamente interpellare il Comunità della Valle di Sole in merito alle caratteristiche dell'impianto e deve prendere visione della documentazione tecnica posseduta per l'impianto. Ogni intervento sugli impianti dovrà essere effettuato solamente da personale esperto ed abilitato con le necessarie competenze per prevenire ogni genere di rischio e di danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni intervento su impianti deve prevedere l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.</p> <p>È a carico dell'Aggiudicataria fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per effettuare interventi sugli impianti.</p> <p>Il Comunità della Valle di Sole, gli Istituti Comprensivi e l'Aggiudicataria devono mettere in atto tutte le misure di coordinamento atte ad evitare infortuni dovuti ad un cattivo o errato utilizzo degli impianti. Ad esempio nel caso di svolgimento di operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico deve essere affisso sui quadri elettrici e/o sui macchinari e/o sulle attrezzature, un cartello segnaletico indicante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, ciò al fine di evitare accidentali interventi da parte di altri lavoratori, mentre sono in corso le operazioni di manutenzione.</p> <p>È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non da parte di personale adeguatamente formato.</p> <p>Intervenendo sull'impianto elettrico si dovrà accertare che esso sia completamente privo di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate verifiche preliminari atte ad accertare che l'impianto non sia sotto tensione. Per evitare il rischio di elettrocuzione l'operatore deve attenersi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici e relative misure di sicurezza e dovrà applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari alla tutela di se stesso e dei propri, eventuali, colleghi.</p> <p>L'uso di prolunghe, prese multiple o simili deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.</p> <p>Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere effettuato solo dopo aver interrotto l'alimentazione della rete di distribuzione del gas e solo dopo aver fatto fuoriuscire il gas contenuto all'interno delle condutture.</p> <p>È fatto divieto di effettuare interventi di saldatura su impianti del gas o simili e qualora ciò debba avvenire dovrà essere attuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa. In prossimità di impianti del gas è anche fatto divieto di effettuare ogni attività che possa essere causa di sorgenti di innesco (scintille, fiamme libere, fumare, saldare, ecc.).</p>

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rumore	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio rumore, in particolare se possono interessare persone impegnate in altre attività non rumorose.</p> <p>Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali dell'udito. Per quanto possibile, i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori.</p>
Produzione di rifiuti	<p>Nel caso i cui l'Aggiudicataria produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente.</p> <p>Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, ecc. l'Aggiudicataria dovrà mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di sicurezza verso terzi.</p>
Produzione di schegge/proiezione di corpi	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di schegge/corpi, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a tale rischio. Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi si allontanino.</p>
Uso di preparati/sostanze chimiche	<p>Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno degli Istituti Comprensivi è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.</p> <p>È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per gli occupanti gli edifici; l'eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con gli Istituti Comprensivi, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà degli Istituti Comprensivi se non previa preventiva autorizzazione da parte degli stessi. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.). Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall'Aggiudicataria si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.) e l'Aggiudicataria si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si possa evitare l'impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei lavoratori (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà a carico di ciascun Datore di lavoro la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali (maschere di protezione delle vie respiratorie, guanti di protezione, occhiali di protezione, indumenti di protezione del corpo, ecc.). Sarà a carico dell'Aggiudicataria l'adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette.</p>

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta materiali dall'alto	<p>Nei mesi invernali, causa la presenza di neve/ghiaccio, si deve fare attenzione al rischio di caduta della neve/ghiaccio dall'alto dei tetti/tettoie all'esterno degli edifici. Pertanto, si deve mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza da gronde, grondaie, tettoie e quant'altro possa essere motivo di rilascio di neve/ghiaccio.</p> <p>Devono essere evitate le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. Qualora si presente il suddetto rischio, devono essere delimitate le zone interessate dalla possibile caduta di materiali dall'alto in maniera tale che non possano essere raggiunte da persone. Tutti i lavoratori interessati dal rischio di caduta materiali dall'alto dovranno indossare adeguato elmetto di protezione del capo. Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall'alto dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori.</p>
Movimentazione e sollevamento di carichi	<p>In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Aggiudicataria, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona.</p> <p>Le attività di carico/scarico di automezzi dell'Aggiudicataria devono avvenire in luoghi concordati con gli Istituti Comprensivi.</p> <p>Nell'utilizzare gli ascensori fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore stesso.</p> <p>In presenza di altre persone fare attenzione al rischio di investimento delle stesse con i carichi trasportati, al rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant'altro possa essere motivo di danno.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività.</p> <p>In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l'Aggiudicataria dovrà concordare con gli Istituti Comprensivi i più opportuni percorsi e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.</p> <p>Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni.</p> <p>L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai deve essere preventivamente concordata con il Comunità della Valle di Sole che comunicherà all'Aggiudicataria il limite di carico consentito.</p> <p>È a carico dell'Aggiudicataria la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.</p>

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Transito di automezzi	<p>Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio di automezzi che possano essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a trovare negli spazi esterni di pertinenza degli edifici degli Istituti Comprensivi (eccessiva velocità, mancate precedenza, guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.).</p> <p>Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.</p> <p>È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito esterne laddove può essere ostacolata la circolazione.</p> <p>L'eventuale impiego di qualsiasi autoveicolo/automezzo nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici, dovrà essere preventivamente autorizzato degli Istituti Comprensivi stessi. Il personale addetto alla conduzione e alla manovra di autoveicoli/automezzi deve essere munito di regolare patente di guida e della necessaria formazione. Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di quelle richiamate con apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima cautela.</p>
Scivolamento/Inciampo	<p>Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il rischio di scivolamento.</p> <p>Nei mesi invernali fare attenzione al rischio di scivolamento nelle pertinenze esterne degli edifici.</p> <p>Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico. In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dall'edificio. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghe elettriche, ecc. che possano divenire motivo di inciampo. Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di inciampo ciò dovrà essere adeguatamente segnalato o in alternativa le aree con possibile rischio di inciampo dovranno essere adeguatamente recintate. In caso di apertura di botole, cavedi, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.</p>

ATTIVITÀ	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Interruzione di forniture	<p>L'Aggiudicataria deve avvisare gli Istituti Comprensivi in caso di interruzione di forniture quali: energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati, ecc.</p> <p>I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all'interruzione di forniture e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l'interruzione e/o il ripristino delle forniture non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.</p> <p>In caso di interruzione dell'impianto di riscaldamento o di raffrescamento, l'Aggiudicataria e gli Istituti Comprensivi devono preventivamente prendere accordi sulle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare i rischi connessi con basse/alte temperature per i lavoratori.</p>
Occupazione di spazi	Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione dal Comunità della Valle di Sole. Deve essere evitata l'errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l'organizzazione, la gestione e la logistica degli spazi prevista dal Committente.
Riduzione dell'accessibilità per utenti disabili	Qualora i lavori comportino la riduzione dell'accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate misure atte a garantire sia l'accesso che l'uscita delle persone disabili dalla sede degli Istituti Comprensivi. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono degli edifici in condizioni di emergenza.
Utilizzo di bombole contenenti gas	<p>Nel caso i cui l'Aggiudicataria utilizzi bombole contenenti gas, le stesse dovranno essere utilizzate solo previa accordi con il Comunità della Valle di Sole e gli Istituti Comprensivi, con i quali sarà stabilito il luogo di posizionamento delle bombole che dovrà essere all'esterno degli edifici.</p> <p>Devono essere evitati urti e possibili ribaltamenti delle bombole. Deve essere evitata la presenza di fiamme libere, sorgenti di innesco, sorgenti di calore e simili in prossimità delle bombole.</p>
Interruzione/Disattivazione dispositivi di prevenzione e protezione antincendio	<p>Se i lavori prevedono l'interruzione/disattivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'impianto di allarme: si deve prevedere la presenza di sistemi di allarme alternativi o la presenza di persone adeguatamente formate in grado di divulgare l'allarme con il metodo del "porta a porta". Il personale allo scopo incaricato dovrà recarsi in tutti i locali dell'edificio occupati da persone e trasmettere l'ordine di evacuazione informando i presenti dell'evento calamitoso in atto. L'incarico deve essere attuato tempestivamente e con buona dose di autocontrollo in modo da evitare il diffondersi di fenomeni di panico. La trasmissione dell'ordine deve avvenire in modo sistematico al fine di evitare che qualcuno possa non essere avvisato del pericolo imminente; - dell'impianto di rivelazione automatica di incendio (laddove presente): i luoghi serviti dall'impianto di rivelazione automatica di incendio devono essere costantemente presidiati per l'intero periodo di disattivazione dell'impianto, al fine di poter dare l'immediato allarme in caso di insorgenza di incendio; - della rete idrica antincendio: in tal caso il Committente, previa collaborazione con l'Aggiudicataria, darà disposizione affinché tutti i luoghi siano presidiati da personale dotato di estintori portatili pronti ad intervenire immediatamente per spegnere ogni principio di incendio. Se del caso si prenderanno accordi con i Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Vedasi poi le note informative inerenti i possibili rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente riportate nel capitolo 5, al fine di evitare ogni possibile rischio di natura interferenziale.

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Aggiudicataria deve fare riferimento al Datore di lavoro del Comunità della Valle di Sole e/o ai Datori di lavoro degli Istituti Comprensivi.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I lavoratori dell'Aggiudicataria dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle indicazioni loro fornite.

7. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Per **costi relativi alla sicurezza del lavoro** si intendono:

- **costi dovuti a rischi di natura interferenziale:** i costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i **rischi di natura esclusivamente interferenziale**; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- **costi della sicurezza:** i costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto **le misure di sicurezza relative l'esercizio dell'attività svolta in generale** dall'Aggiudicataria per effettuare il lavoro affidato. Tali costi sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza a la salute dei lavoratori nell'attività svolta dall'Aggiudicataria stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e devono essere evidenziati dall'Aggiudicataria. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall'Aggiudicataria rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:
 - adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;
 - sorveglianza e controllo dei lavoratori e dell'attività lavorativa da essi svolta, atti a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
 - redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità all'art. 29 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (per aziende con meno di 10 dipendenti non rientranti nei disposti dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.);
 - redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
 - redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - effettuazione, da parte del medico competente dell'Aggiudicataria, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente, esposti a eventuali rischi per la salute;
 - effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
 - formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al primo soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
 - fornitura ai lavoratori dei necessari presidi sanitari posizionati in luogo noto ai lavoratori; mantenimento in efficienza dei suddetti presidi sanitari;
 - fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
 - manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.

Costi relativi ai rischi di natura interferenziale , compresi nell'importo dell'appalto e non soggetti a ribasso	€/anno 0,00
Costi della sicurezza , compresi nell'importo dell'appalto e propri dell'attività dell'Aggiudicataria (da evidenziarsi a carico dell'Aggiudicataria)	€ _____ + 22% IVA

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione dell'Aggiudicataria per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.

8. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato da:

Il Datore di lavoro Committente:

Firma _____

Ha preso visione ed accetta il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

Il Datore di lavoro dell'Aggiudicataria:

Data _____ Firma _____

9.	SPAZIO PER AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI
----	---

Di seguito si lascia lo spazio nel quale riportare gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, in funzione dell'evoluzione dei lavori/servizi/forniture.

[illegible]